

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)531

Vol. 1964/0117

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA COMMISSIONE

III/COM(64)531 def.

Bruxelles, 21 dicembre 1964

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

(a titolo dell'articolo 28)

relativa all'apertura di contingenti tariffari
comunitari per l'anno 1965 per l'essenza di
trementina (n. 38.07 A) e le colofonie (compreso
le "peci resinosi") (n.38.08 A)

(Presentato dalla Commissione al Consiglio)

III/COM(64)531 def.

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'apertura di contingenti
tariffari comunitari per l'essenza di
tremontina (n. 38.07 A) e le colofonie
(comprese le " peci resinose ") (n. 38.08 A)

(Presentato dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed
in particolare l'articolo 28,

Vista la Tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

Visto il protocollo n. 10 relativo alle modifiche da apportare alla
tariffa doganale comune, allegato all'Accordo che crea un'Associazione
tra la Comunità Economica Europea e la Grecia,

Considerando che la produzione comunitaria dei prodotti indicati
all'articolo 1 della presente decisione non è attualmente sufficiente
a soddisfare il fabbisogno delle industrie di trasformazione ;

Considerando che la Comunità ha interesse a sospendere solo parzialmente
l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti
in questione, data l'esistenza di una produzione comunitaria ; che,
tuttavia, ai sensi del Protocollo n. 10, allegato all'Accordo che crea
un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, le
sospensioni richiedono, in linea di principio, l'accordo preventivo
del Consiglio d'Associazione istituito da detto Accordo ; che detto
accordo è necessario anche per l'apertura di contingenti tariffari

....

.../...

che superino annualmente, per il complesso della Comunità e per i prodotti indicati all'articolo 1 della presente decisione, il 15 % del volume delle importazioni comunitario dai paesi terzi non associati alla Comunità, effettuate nel corso dell'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici ; che, secondo ogni previsione, detto accordo preventivo non interverrà entro un termine sufficientemente vicino ; che, tuttavia bisogna provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in questione e che, di conseguenza, bisogna procedere all'apertura di un contingento tariffario comunitario limitato al 15 % del volume delle importazioni della Comunità dai paesi terzi non associati, effettuate durante il 1963, ultimo anno per il quale si posseggono dati statistici ;

Considerando che nel 1963 le importazioni degli Stati membri in provenienza da paesi terzi non associati sono state le seguenti :

Essenza di tremontina (n. 3807 A)

(in tonnellate)

R.F. di Germania	5.763
Francia	9.715
Italia	13.424
Paesi Bassi	1.311
UEBL	<u>1.859</u>
Totale :	32.072

Colofonio (comprese le " peci resinose ") (n. 38.08 A)

(in tonnellate)

R.F. di Germania	57.253
Francia	5.561
Italia	10.104
Paesi Bassi	16.656
UEBL	<u>3.257</u>
Totale :	92.831

.../...

che il 15 % dei totali suddetti ammonta a 4.811 tonnellate per l'essenza di trementina ed a 13.925 tonnellate per le colofonie (comprese le " poci resinose ") (n. 38.08 A) ; che, di conseguenza, per il 1965 bisogna aprire dei contingenti tariffari comunitari di volume corrispondente ai totali sopra citati ;

Considerando che l'esiguità del volume di questi contingenti tariffari in relazione al fabbisogno della Comunità nell'anno 1965 per i prodotti in questione, il livello modesto dei dazi contingentari stabiliti all'articolo 1 della presente decisione e la molteplicità degli usi cui possono esser destinati detti prodotti - usi non limitati da una destinazione particolare che ne ridurrebbe la possibilità d'utilizzazione -, garantiscono un'utilizzazione ugualmente rapida di detti contingenti tariffari durante il loro periodo di validità per ciascuna delle quote attribuite agli Stati membri ; che, di conseguenza e senza derogare alla loro natura comunitaria, sembra possibile prevedere in via eccezionale un sistema di utilizzazione basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sistema che, nel caso particolare, è l'unico che in questo momento consenta praticamente di evitare qualsiasi rischio di superare il volume ; che detta ripartizione va effettuata seguendo lo stesso metodo di calcolo adottato per stabilire i volumi contingentari totali, determinando cioè il 15 % del volume delle importazioni di ciascuno Stato membro in provenienza dai paesi terzi non associati ; che la ripartizione così effettuata porta ai seguenti risultati :

Essenza di trementina (n. 38.07 A)

(in tonnellate)

R.F. di Germania	864
Francia	1.457
Italia	2.014
Paesi Bassi	197
UEBL	279

Colofonie (comprese le " poci resinose ") (n. 38.08 A)

(in tonnellate)

R.F. di Germania	8.588
Francia	834
Italia	1.516
Paesi Bassi	2.498
UEBL	489

.../...

Considerando che in effetti la suddetta ripartizione del volume contingentario tra gli Stati membri consente, tenuto conto delle considerazioni precedenti, e per quanto possibile, l'accesso ai contingenti tariffari comunitari in questione su un piano di parità per tutti gli importatori della Comunità ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965 i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti indicati nella tabella riportata in appresso sono sospesi nel quadro di contingenti tariffari comunitari fino al livello e per i volumi indicati a fianco di ciascuno di essi :

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquoto	Volume dei contingenti tariffari comunitari
38.07 A	Essenza di tromentina	3 %	4.811 tonnellate
38.08 A	Colofonia (comprese le " peci resinose ")	3,5 %	13.925 tonnellate

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono ripartiti tra gli Stati membri come segue :

<u>Essenza di tromentina (n. 38.07 A)</u>		<u>Colofonio (comprese le " peci resinose ") (n. 38.08 A)</u>	
R.F. di Germania	864	R.F. di Germania	8.588
Francia	1.457	Francia	834
Italia	2.014	Italia	1.516
Paesi Bassi	197	Paesi Bassi	2.498
UEBL	279	UEBL	489

.../...

Articolo 3

I quantitativi attribuiti sono gestiti da ciascuno Stato membro secondo le proprie disposizioni amministrative in materia di contingenti tariffari. Tuttavia, dette disposizioni vengono adattate, per quanto necessario, al carattere comunitario dei contingenti tariffari in questione.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni contenute negli articoli precedenti vengano rispettate.

Articolo 5

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente